



*Estensione delle modalità di versamento unitario previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai tributi speciali catastali, agli interessi, alle sanzioni e agli oneri accessori, dovuti per l'attribuzione d'ufficio della rendita presunta di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*

**IL DIRETTORE  
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

e

**IL DIRETTORE  
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO**

In base alle attribuzioni loro conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento e a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 8 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011, il quale ha disposto che le modalità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, fra l'altro, anche ai pagamenti dei tributi speciali catastali e dei relativi accessori, interessi e sanzioni, nonché al pagamento delle sanzioni e degli oneri dovuti per l'inosservanza della normativa catastale, da riscuotersi a cura dell'Agenzia del Territorio, demandando ad appositi provvedimenti la definizione del termine e delle modalità operative per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui al medesimo decreto

## DISPONGONO

### **1. Estensione dell'utilizzo del modello di versamento "F24"**

1.1 In fase di prima applicazione, per le entrate di competenza dell'Agenzia del Territorio, il modello "F24" è utilizzato per il pagamento delle somme dovute per l'attribuzione d'ufficio della rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esclusa la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti delle predette somme.

1.2 Nell'ambito di cui al punto 1.1, il modello "F24" è utilizzato per il pagamento di:

a) tributi speciali catastali (Titolo III della Tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, come sostituito, da ultimo, dalla Tabella 2 allegata al decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286);

b) sanzioni amministrative (articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 e articolo 31 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249);

c) oneri accessori (articolo 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del Territorio in data 19 aprile 2011, ai sensi del comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

d) interessi.

1.3 Con successiva risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da utilizzare esclusivamente per i pagamenti di cui al punto 1.2 e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

1.4 Le modalità di versamento di cui al punto 1.1 si aggiungono, per i tributi speciali catastali, gli interessi e le sanzioni, a quelle già previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

## **Motivazioni**

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

In particolare, nel Capo III del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, all'articolo 17, sono stabilite disposizioni in materia di versamenti unitari con riferimento alle imposte, ai contributi dovuti all'Inps nonché alle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali.

Alla lettera *h-ter* del comma 2 dello stesso articolo 17 è disposto, inoltre, che le modalità di versamento unitario e compensazione previste per i pagamenti dei tributi e delle somme già individuate al medesimo comma possano essere estese alle altre entrate individuate con apposito decreto ministeriale.

In applicazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2011 ha esteso le modalità di versamento unitario stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tra l'altro, al pagamento dei tributi speciali catastali, dei relativi accessori, interessi e sanzioni, nonché al pagamento delle somme comunque dovute per l'inosservanza della normativa catastale da riscuotersi a cura dell'Agenzia del Territorio. Il medesimo decreto ha altresì previsto che le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con l'Agenzia del Territorio per i tributi e le altre entrate di sua competenza.

Con il presente provvedimento, le modalità di versamento unitario di cui trattasi sono attivate per i pagamenti delle somme da riscuotersi a cura dell'Agenzia del Territorio per l'attribuzione d'ufficio della rendita presunta di cui all'articolo 19,

comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, esclusa la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti delle predette somme.

In un'ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento il sistema del versamento unificato garantisce, infatti, una maggiore efficienza nella gestione del sistema tributario e, trattandosi di un sistema di pagamento moderno ed efficace, rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.

La modalità di pagamento mediante F24, peraltro, si aggiunge a quelle già esistenti per i tributi speciali catastali ed i relativi interessi e sanzioni amministrati dall'Agenzia del Territorio.

Le modalità di trasmissione dei flussi informativi e di rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione previste dal presente provvedimento, nonché di ripartizione delle somme affluite di cui al punto 1.1, sono disciplinate con convenzione da stipulare tra l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio.

### **Riferimenti normativi**

#### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
- statuto dell'Agenzia delle Entrate;
- regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate.

#### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia del Territorio*

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 64; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);

- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
- statuto dell’Agenzia del Territorio;
- regolamento di amministrazione dell’Agenzia del Territorio.

*Disciplina normativa di riferimento*

- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
- decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011.

*La pubblicazione del presente provvedimento sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.*

Roma, 24 febbraio 2012

IL DIRETTORE  
DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE  
(Attilio Befera)\*

\*firma autografa a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993

IL DIRETTORE  
DELL’ AGENZIA DEL TERRITORIO  
(Gabriella Alemanno)\*

\*firma autografa a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993